

	Comune di Motta Visconti	Numero 24	Data 06/07/2026	Prot.
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ABBIATENSE (A.S.P.A) E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 (ARTT. 14 E 17).

Originale

Seduta Ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno 2026 addì 6 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
-----------------------	------------------	-----------------

DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
SACCHI JACOPO	Consigliere	SI
RECCHIA ALESSANDRO PAOLO	Consigliere_Ass	SI
GRILLO STEFANIA	Consigliere	SI
FRIGGI EMILIA	Consigliere	AG
PASSALACQUA LUIGI	Consigliere_Ass	SI
MAGGI FEDERICO	Consigliere	SI
SCOTTI SABINA	Consigliere	SI
RADICI GIOVANNI	Consigliere	SI
TACCONI ALESSANDRO	Consigliere	AG
MELENDEZ FRANCISCO JAVIER	Consigliere	AG
BIANCHI ELISA	Consigliere	AG

Assiste il Segretario Comunale dott. FIORILLO ROSSELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ABBIATENSE (A.S.P.A) E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 (ARTT. 14 E 17).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con Delibera n. 26/2024 “Costituzione dell’azienda speciale consortile per i servizi alla persona abbiatense ex art.114 Tuel 267/2000”, il Consiglio Comunale ha espresso l'indirizzo a costituire un'azienda speciale per l'erogazione di servizi alla persona, per l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative/formative e socio-sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti Soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell’Azienda o aventi finalità di promozione sociale delle persone del territorio;
- In fase di costituzione dell'azienda speciale consortile, n.13 comuni avevano manifestato interesse ad aderire al progetto;
- In seguito all’insediamento di nuove Amministrazioni, nel giugno 2024, ed ai successivi tavoli di approfondimento e confronto effettuati nei mesi a seguire, risulta che n. 7 comuni hanno confermato la loro adesione immediata all’Azienda, e nello specifico:
 - a) Abbiategrasso - Deliberazione n. 27 del 20/05/2024;
 - b) Besate - Deliberazione n. 21 del 18/07/2024;
 - c) Calvignasco - Deliberazione n. 11 del 29/04/2024;
 - d) Cassinetta di Lugagnano - Deliberazione n. 36 del 29/10/2024;
 - e) Morimondo - Deliberazione n. 4 del 24/04/2024;
 - f) Motta Visconti - Deliberazione n. 26 del 25/09/2024;
 - g) Ozzero – Deliberazione n.37 del 19/11/2024;
- Con Delibera n. 46/2025 il Consiglio Comunale ha confermato l’indirizzo a costituire l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Abbiatense in breve “ASPA”, come già deliberato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2024;
- Con atto n. 45464 di Repertorio e n. 21363 di Raccolta è stato registrato l’atto costitutivo di Azienda Speciale Consortile ex art. 114 e convenzione ex art.31 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) in data 13/02/2025;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire l'efficacia, la continuità, l'uniformità e la qualità dei servizi sociali ed educativi sul proprio territorio, già allo stato attuale gestiti in appalto da cooperativa sociale con contratto in scadenza il prossimo 31/08/2026, ha ritenuto di organizzare la gestione dei medesimi servizi mediante azienda speciale consortile ex art. 114 TUEL, individuando nell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Abbiatense (ASPA) l’ente strumentale cui affidare direttamente i suddetti servizi;

RITENUTO che tale forma di gestione comporterà un beneficio di cui usufruirà l’intera comunità, non solo sotto il profilo istituzionale e organizzativo, ma anche sotto il profilo economico-finanziario, in quanto la gestione unitaria in capo ad ASPA consentirà:

- un rafforzamento nella capacità di programmazione dei servizi e degli interventi e un’ effettiva omogeneità nei livelli di servizio forniti sul territorio, rendendo più efficace la risposta ai bisogni complessi dell’utenza;
- l’elaborazione di modelli organizzativi condivisi e controllabili, con indicatori di performance misurabili, strumenti di monitoraggio e valutazione omogenei per tutti i Comuni aderenti;

- la razionalizzazione della spesa, tramite la centralizzazione degli acquisti, l'ottimizzazione dell'impiego del personale e la riduzione dei costi indiretti, oltre a maggior flessibilità della spesa in modo da dare risposte puntuali e tempestive ai bisogni emergenti e/o imprevedibili della cittadinanza;
- una maggior stabilità occupazionale e contrattuale del personale impiegato nei servizi sociali, contrastando fenomeni di turn over e garantendo continuità;

VISTI:

- l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 nel quale l'Azienda Speciale viene definita quale *"ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.... L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti"*;
- l'art.22 della Legge n. 328/2000 nel quale si definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali quale *"...sistema che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte..."*, dando atto, al comma 4, che le leggi regionali, prevedono per ogni ambito territoriale e secondo i modelli organizzativi adottati, l'erogazione delle seguenti prestazioni:
 - 2.a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari,
 - 2.b) servizio tutela minori e famiglia,
 - 2.c) assistenza domiciliare,
 - 2.d) strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociali,

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che ha dettato la nuova disciplina in materia di affidamento dei Servizi Pubblici Locali (SPL), ed avuto particolare riguardo:

- All'art.14 ad oggetto "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" che prevede:
 1. *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
 - d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*
 2. *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente*

comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

- All'art. 17 ad oggetto "Affidamento a società in house" che prevede:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

PRESO ATTO del contenuto della relazione illustrativa redatta per assolvere e soddisfare le finalità e le motivazioni, in particolare di cui agli art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, ed ove sono illustrati, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta ed il soddisfacimento dei requisiti ex lege richiesti, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RILEVATO che i rapporti contrattuali tra il Comune e ASPA saranno regolati da apposito contratto di servizio, il cui schema è stato approvato con deliberazione CC n. 26/2024;

VISTI:

- l'Allegato B "Livelli di servizio", in cui vengono definiti i livelli di servizio garantiti da ASPA, quale elemento integrativo e sostanziale del Contratto di Servizio;
- l'Allegato C "Tariffe 2026" ;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza con riferimento ad atti fondamentali, tra i quali l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 68/2025, avente ad oggetto l'approvazione del DUP 2026/2028;
- la propria deliberazione n. 46 del 18/12/2025 con cui è stato approvato il B.P. 2026/2028;
- la deliberazione G.C. n. 3 del 19/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;

VISTI:

- il D.Lgs. 201/2022;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di settore competenti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti resi all'unanimità per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. valutata sotto plurimi profili la convenienza della nuova forma di gestione, di approvare l'affidamento dei servizi SOCIOEDUCATIVI E SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI meglio dettagliati nell'Allegato A), in house providing all'Azienda Speciale Consortile "Servizi alla Persona Abbiatense" (A.S.P.A.), quale soggetto partecipato dal Comune di Motta Visconti, per un periodo di anni 9 a far tempo dal 1° settembre 2026;
3. di approvare i seguenti allegati, e i relativi contenuti di dettaglio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A - Relazione illustrativa redatta ai sensi e per le finalità di cui all'art.14 del D.Lgs. 201/2022, comprovante l'esistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e la qualificata motivazione prevista dall'art. 17 comma 2 del citato D.Lgs. 201/2022, in cui si dà altresì espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, e sono illustrati, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici alla collettività conseguenti alla forma di gestione prescelta, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla luce della quale si rileva che i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo sono soddisfatti, come previsto dall'art.14, comma 3 D. Lgs. 201/2022;
 - Allegato B - "Livelli di servizio", in cui vengono definiti i livelli di servizio garantiti da ASPA, quale elemento integrativo e sostanziale del Contratto di Servizio;
 - Allegato C - "Tariffe 2026";
4. di dare atto che la presente deliberazione trova copertura nel bilancio triennale in corso di approvazione, e di quelli successivi in cui verranno previste le relative risorse;
5. di autorizzare la Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi alla sottoscrizione del contratto in oggetto e di autorizzare ASPA all'avvio dei servizi nelle more della sottoscrizione;
6. di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati all'Azienda Speciale Consortile "Servizi alla Persona Abbiatense", per gli opportuni e conseguenti atti di competenza;
7. di dare mandato agli Uffici comunali competenti di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli artt. 17 e 31 del D.Lgs. 201/2022, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente affidante e contestuale trasmissione ad ANAC.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di procedere tempestivamente con gli adempimenti necessari per il conferimento della gestione dei servizi in oggetto,

con voti resi all'unanimità per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORILLO ROSSELLA